



Servizio Patrimonio e Sport

**Capitolato d'oneri
per la concessione in gestione del campo da tennis
"Costa Azzurra" sito in Prato - in via Papa Giovanni XXIII, 2/4**

TITOLO I - NATURA E OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Art.1 - Oggetto della concessione

1. Oggetto del presente Capitolato è l'affidamento in concessione della gestione dell'impianto sportivo campo da tennis denominato "Costa Azzurra" di proprietà del Comune di Prato, situato in Prato, Papa Giovanni XXIII, 2/4.
2. La gestione dell'impianto sportivo comprende le attività di erogazione di servizi sportivi, di servizi di pulizia, custodia, sorveglianza e la manutenzione ordinaria degli spogliatoi, degli spazi e delle attrezzature sportive, pagamento delle utenze per la durata del contratto, con decorrenza di cui al successivo art. 5, a fronte della riscossione delle tariffe e dei proventi derivanti dalle attività di affitto degli spazi e da attività di gestione spazi pubblicitari, nonché di gestione di eventuali punti ristoro/distributori di bevande ed alimenti.

Art.2 – Finalità della concessione

1. Il Comune di Prato con la concessione della gestione a terzi dell'impianto sportivo in oggetto si pone l'obiettivo di favorire, nell'ambito dell'utilizzo, la promozione della pratica sportiva di base e lo sviluppo dell'attività sportiva compatibile con la destinazione d'uso della struttura.
2. Il concessionario si obbliga ad utilizzare e gestire l'impianto secondo le previsioni di cui al presente capitolato, nel rispetto del Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Prato approvato con DCC n. 24 del 28.04.2011 e s.m.i., d'ora in poi denominato "Regolamento", nonché della proposta di gestione presentata in sede di gara.
3. Il servizio di gestione dell'impianto sportivo dovrà essere improntato a criteri di efficacia ed efficienza, economicità, trasparenza, correttezza amministrativa e rispetto delle leggi e con particolare attenzione a garantire le condizioni di sicurezza, igiene e decoro degli spazi sportivi, nonché a facilitare l'integrazione di tutti i cittadini, la coesione sociale e lo sviluppo della cultura sportiva, del rispetto dell'ambiente e della cosa pubblica.

4. È quindi vietata, pena la risoluzione della concessione, ogni destinazione diversa della struttura, non autorizzata dal concedente.

Art. 3 - Descrizione dell'impianto sportivo

1. L'impianto sportivo in questione è ubicato in via Papa Giovanni XXIII, 2/4 di proprietà del comune di Prato, avente accesso tramite due passi pedonali che si diramano attraverso i giardini pubblici adiacenti. L'impianto sportivo individuato nel catasto urbano al foglio 65, particella 1532, di superficie totale di mq 4617, sostanzialmente è composto:
 - n. tre campi da tennis;
 - fabbricato di forma regolare, di circa mq 230, di un solo piano fuori terra, libero su quattro lati, adibito a locali accessori (spogliatoi, servizi igienici, sala per ristorazione, cucina, ripostiglio, segreteria, palestra, locale tecnico);
 - due impianti di produzione calore a servizio delle due coperture stagionali pressostatiche; il tutto come rappresentato nella planimetria allegata.

Per l'impianto è stabilita una capienza complessiva inferiore a 100 persone.

2. Le strutture e gli impianti sportivi ed attrezzature sopra citati sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di consegna dell'impianto che avverrà con verbale sottoscritto dalle parti.
3. La dismissione di eventuali attrezzature obsolete di proprietà comunale dovrà essere preceduta da apposito atto formale.
4. L'impianto sportivo, in corso di concessione, potrà essere oggetto di interventi a cura dell'Amministrazione comunale, tesi a migliorarne la fruibilità, e che potranno limitarne in tutto o in parte l'utilizzo. Tali interventi, nei limiti del possibile, saranno programmati a cura dei competenti Servizi Tecnici in accordo con il Concessionario.

TITOLO II - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE

Art. 4 - Procedure di consegna/riconsegna

1. A seguito della sottoscrizione del contratto si procederà alla consegna dell'impianto. Nelle more della sottoscrizione del contratto è possibile procedere alla consegna dell'impianto purché risultino assolti gli obblighi assicurativi di cui all'art.15.
2. Con la stipula del contratto o con la consegna anticipata dell'impianto, il Concessionario assume la gestione dell'impianto in oggetto nello stato e nelle condizioni in cui si trova sia dal punto di vista edile, strutturale ed impiantistico, sia delle certificazioni, licenze ed autorizzazioni in essere. Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la gestione la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi.

All'uopo entro i primi tre mesi dalla consegna dell'impianto sportivo il gestore è tenuto ad effettuare una ricognizione della piena funzionalità e regolarità dell'immobile all'uso suo proprio nonché di idoneità dello stesso all'esercizio dell'attività sportiva. In caso di esito negativo di detta ricognizione il concessionario potrà esercitare motivatamente facoltà di recesso unilaterale.
3. All'atto di consegna dell'impianto sportivo, si provvederà a verificare, in contraddittorio tra le parti, lo stato dello stesso e delle relative certificazioni.

Al verbale di consegna, redatto in duplice copia e sottoscritto dalle parti, sarà allegato un inventario delle attrezzature e degli arredi, nonché delle principali apparecchiature tecnologiche

di cui resta unico responsabile il Concessionario che le utilizzerà avvalendosi di personale munito delle prescritte autorizzazioni e patenti.

4. La consistenza dell'impianto verrà aggiornata a seguito di lavori e/o modifiche all'impianto.
5. Alla scadenza della concessione, ovvero entro i trenta giorni successivi alla notificazione della revoca o della risoluzione o della decadenza, il Concessionario è obbligato a riconsegnare l'impianto al Comune, comprese le addizioni e le migliorie, libero da persone e cose, unitamente alla relativa documentazione tecnica aggiornata. In caso di inottemperanza, il Comune procederà allo sgombero d'ufficio a spese del Concessionario, rivalendosi sulla garanzia definitiva e senza alcun pregiudizio di ogni altra azione di legge.
6. Il concessionario provvede a proprie spese alla dotazione di attrezzature e di arredi, ulteriori a quelli già installati e consegnati, che reputerà necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere nei confronti dell'Amministrazione.
7. Il concessionario si impegna a sostituire a cura e spese proprie i beni mobili non più utilizzabili a seguito di rottura o manomissione. Nessuna manchevolezza o inefficienza potrà essere eccepita dall'affidatario se non segnalata nel verbale di consegna e riconosciuta dall'Amministrazione comunale. Resta salva la disciplina dei vizi occulti.
8. Ad ogni modo nessuna attrezzatura consegnata dall'Amministrazione Comunale potrà essere dal concessionario alienata o distrutta.
9. Alla riconsegna, verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, analogo verbale, di cui al precedente comma 3, con verifica dello stato dei luoghi, delle attrezzature e dei beni mobili ed immobili.

Art. 5 - Durata della concessione

1. La durata dell'affidamento in concessione è stabilito in anni 5 (cinque), decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, se antecedente, dalla consegna dell'impianto, eventualmente rinnovabile ai sensi dell'art 12 del Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Prato approvato con DCC n. 24 del 28.04.2011 e s.m.i.. per un periodo massimo di ulteriori 5 anni.
2. L'eventuale rinnovo dovrà essere debitamente formalizzato con la sottoscrizione di una nuova convenzione.
3. Alla scadenza della concessione, al fine di assicurare continuità di utilizzo dell'impianto sportivo, il Comune si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, comunque non superiore a 6 (sei) mesi. In tal caso, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione dell'impianto, agli stessi patti e condizioni del contratto di concessione, fino al completamento delle procedure di gara e alla consegna dell'impianto al nuovo gestore.

Art. 6 - Gestione dell'impianto sportivo

1. L'affidamento in concessione della gestione dell'impianto sportivo di proprietà del Comune comprende le seguenti prestazioni con decorrenza dalla data di cui all'art. 5:
 - Programmazione e coordinamento dell'attività sportiva in relazione ai criteri fissati dall'Amministrazione comunale di cui all'art. 7 del presente capitolato;
 - Servizio di custodia e sorveglianza dell'impianto, delle attrezzature e dei servizi annessi;
 - Pulizia giornaliera dell'intero complesso e delle pertinenze (ad esempio campi gioco, spogliatoi e aree di pertinenza.. ecc) con adeguate attrezzature;
 - Conduzione della struttura nel rispetto delle norme nazionali e regionali circa le condizioni igienico – sanitarie delle strutture, e i presidi di sicurezza dell'impianto;
 - Pagamento delle utenze;

- Manutenzione ordinaria dell'impianto che comprende tutti gli interventi da attuare con continuità, al fine di conservare l'impianto sportivo in oggetto nelle migliori condizioni e di garantire il buon funzionamento di tutte le attività, la sicurezza degli utenti e il decoro dell'impianto come meglio specificato all'art. 9 del capitolato e all'allegato A del regolamento per la concessione de l'uso degli impianti sportivi;
- Gestione di eventuali punto ristoro e/o distributori automatici di alimenti e bevande se si intende installarli, l'installazione e la gestione deve essere munita delle autorizzazioni necessarie;
- Gestione delle sponsorizzazioni e della raccolta della pubblicità;
- Gestione degli eventi/manifestazioni sportive e non sportive garantendo il presidio, la sorveglianza, la responsabilità e la gestione delle emergenze;
- Direzione amministrativa, tecnica e organizzativa.

Art. 7 - Utilizzo impianto sportivo e programmazione

1. Il concessionario è tenuto a gestire l'impianto garantendone il massimo utilizzo e la fruibilità secondo i criteri propri dell'uso pubblico assicurando lo svolgimento, in via primaria, di attività tennistica.
2. Deve essere inoltre consentito l'utilizzo dell'impianto anche da parte di società sportive terze per lo svolgimento di competizioni nella suddetta disciplina;
3. L'attività sportiva può essere integrata con manifestazioni non sportive (eventi e manifestazioni) nel rispetto delle prescrizioni e delle norme di sicurezza previste per la capienza dell'impianto.
4. Nello stabilire il piano di utilizzo degli impianti oggetto della presente concessione il concessionario si impegna a:
 - effettuare la programmazione sportiva in base alle richieste delle società sportive, secondo un piano annuale, contemperando le esigenze della propria associazione con le richieste degli altri soggetti, singoli o associati, operanti nell'ambito della disciplina sportiva del tennis.
 - a tutela del tessuto sportivo locale che tradizionalmente usa l'impianto, garantire in via preferenziale alle associazioni locali la possibilità di utilizzare il campo sportivo per lo svolgimento dell'ordinaria attività tennistica;
 - garantire un'apertura dell'impianto per almeno 5 giorni alla settimana tendenzialmente in orario pomeridiano e serale, per un minimo di 5 ore il giorno, e comunque nelle fasce orarie di maggiore richiesta e accessibilità;
 - mettere l'impianto gratuitamente a disposizione, al mattino dei giorni feriali, delle scuole dell'obbligo e/o delle Associazioni di volontariato per lo svolgimento di attività a favore di portatori di handicap e di anziani, se richiesto dall'A.C.;
 - riservare all'Amministrazione comunale l'accesso incondizionato e gratuito, fatta salva la priorità di campionati di tennis societari, per attività/manifestazioni organizzate direttamente dal Comune e/o organizzate da Associazioni sportive locali o dalle istituzioni scolastiche con il patrocinio dello stesso Comune a livello sportivo e ricreativo, con preavviso di almeno 15 giorni, salvo causa di forza maggiore, e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse per un numero massimo di 10 giornate annue (utilizzi compresi nella sola fascia antimeridiana o pomeridiana saranno computati come mezza giornata);
 - garantire l'operatività dell'impianto in base alle attività sportive; è consentita la chiusura dell'impianto per un periodo massimo di 30 giorni anche frazionati previa autorizzazione dell'Amministrazione che dovrà essere preavvisata almeno 30 giorni

prima. In caso di mancata attività sull'impianto, nel periodo di chiusura, il concessionario deve comunque garantire lo svolgimento delle attività necessarie al mantenimento dell'impianto nonché la custodia e la sorveglianza dello stesso.

5. Per le successive stagioni sportive, il concessionario è tenuto a comunicare all'U.O.C. Servizi sportivi il piano di utilizzo dell'impianto.
6. L'aggiudicatario, nella predisposizione della programmazione deve tenere conto dei progetti presentati nell'offerta tecnica in sede di gara: l'Amministrazione potrà procedere a controlli volti a verificarne la corretta realizzazione.
7. Il Comune si riserva di disporre e/o modificare l'utilizzo/programmazione dell'impianto sportivo per periodi limitati o transitori, per far fronte a problemi contingenti di disponibilità di altre strutture per salvaguardare l'attività sportiva cittadina.

Art. 8 - Oneri a carico del concessionario

1. Il concessionario è tenuto:
 - a) all'assunzione del ruolo e degli obblighi del datore di Lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008, e oneri manutentivi derivanti;
 - b) ad effettuare tutte le attività e le operazioni necessarie per mantenere gli impianti tecnologici in perfetto stato d'efficienza, nonché tutte le operazioni richieste dai competenti organi territoriali di vigilanza dell'impianto stesso;
 - c) al rispetto del DM 18 marzo 1996 e s.m.i "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e del DPR 151/2011;
 - d) a procedere alle verifiche e manutenzioni di legge relative alla sicurezza degli impianti presenti: impianto elettrico (DPR 462/2001 per quanto concerne la verifica di messa a terra, luci di emergenza, ecc...); impianto idrotermosanitario, in particolare per quanto riguarda gli obblighi sulle verifiche biennali delle caldaie; impianto antincendio se presente o comunque degli estintori;
 - e) a provvedere alla conduzione della centrale termica dell'impianto assumendo al riguardo la qualifica di terzo responsabile ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 412/93 e s.m.i
 - f) ad informare gli utilizzatori circa le regole di comportamento dei divieti e limitazioni previsti dal Piano della Sicurezza, dal Regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi e dal presente capitolato;
 - g) ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro, nel rispetto del vigente CCNL di categoria. Il concessionario risponde in ogni caso dell'operato sia del personale assunto, sia di quello volontario. Il Comune resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il concessionario e i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;
 - h) a garantire il buon funzionamento di tutte le attività, la sicurezza degli utenti e il decoro dell'impianto;
 - i) a dare preventiva comunicazione all'Amministrazione dei periodi di chiusura annuali e le relative cause;
 - l) ad adottare, nel servizio di pulizia dell'impianto, tutti gli accorgimenti a tutela dell'ambiente; a razionalizzare l'uso dell'acqua, dell'energia elettrica e del riscaldamento; a conferire i rifiuti in modo differenziato secondo le modalità di raccolta adottate dal Comune, usare i prodotti a basso impatto ambientale conformi a quanto stabilito nel decreto del Ministero dell'Ambiente del 24 maggio 2012 denominati Criteri Minimi Ambientali (C.A.M.);

m) a provvedere alla manutenzione ordinaria, secondo quanto previsto dal successivo art. 9, e proposta nel piano di conduzione tecnica presentato in sede di gara dell'impianto sportivo caratterizzato dalle seguenti parti funzionali:

spazi per l'attività sportiva;

spazi per i servizi di supporto comprendenti: spogliatoi, infermeria; locali tecnici; uffici amministrativi, atri e disimpegni;

impianti tecnici: idrico, sanitario, riscaldamento, refrigerazione, illuminazione, emergenza, segnalazione, depurazione, antincendio ecc;

n) a provvedere, alla data di consegna dell'impianto, alla volturazione a proprio nome di tutte le utenze, facendosi carico integralmente dei relativi oneri. Alla data di scadenza del contratto, il Concessionario non deve essere inadempiente con il pagamento delle utenze. In caso di inadempimento, anche parziale, il Comune escuterà, per l'importo corrispondente, la cauzione definitiva di cui all'art. 23;

o) a provvedere al pagamento degli oneri riguardanti il funzionamento dell'impianto, quali gli importi necessari per mantenere la funzionalità e adeguatezza dell'impiantistica necessaria a garantire le attività sportive praticabili nell'impianto e l'omologazione degli spazi di attività sportiva da parte delle Federazioni;

p) al pagamento delle imposte e tasse previste dalla normativa vigente;

q) all'applicazione e riscossione delle tariffe;

r) a sottoscrivere le polizze assicurative di cui al successivo art.15 e a provvedere, alle relative scadenze, al pagamento del premio annuale;

s) a prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport che l'Amministrazione comunale proporrà di attuare, in accordo con le parti, nel corso di ogni anno.

2. Il Concessionario ha l'obbligo, alla consegna dell'impianto, di installare un defibrillatore conforme alla prescrizioni della L.R. Toscana n. 22/2013 e ss.mm.ii. nonché di mantenere lo stesso in perfetta efficienza e di dotarsi di personale appositamente formato per il suo utilizzo, garantendo la presenza di almeno un addetto durante gli allenamenti e in occasione di qualsiasi gara.

Art. 9 - Manutenzione ordinaria

1. La manutenzione ordinaria è a completo ed esclusivo carico del concessionario. Per manutenzione ordinaria si intendono tutti gli interventi necessari a garantire l'ottimale conservazione dell'impianto e la corretta fruibilità dello stesso, secondo quanto previsto dall'allegato "A" al vigente Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi approvato con DCC n. 24 del 28.04.2011 e smi.

2. Il concessionario dovrà predisporre e aggiornare regolarmente il registro delle manutenzioni in cui annotare tutte le operazioni di manutenzione eseguite sull'impianto sportivo. L'Amministrazione potrà verificare detto registro per ogni evenienza.

3. E' obbligo del Concessionario adottare, nell'esecuzione dell'affidamento, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli atleti e di chiunque altro fruisca della struttura. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico del Concessionario, intendendosi integralmente sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità. Incombe sul gestore l'obbligo di adottare pronte misure di presidio in caso di pericolo per la pubblica incolumità.

4. Il concessionario dovrà altresì comunicare tempestivamente e formalmente al concedente qualsiasi inconveniente tecnico che possa pregiudicare la funzionalità dell'impianto sportivo e/o la pubblica incolumità.

5. L'Amministrazione potrà in ogni momento tramite i propri uffici verificare lo stato di efficienza e manutenzione della struttura e disporre affinché si provveda in merito. Nel caso di inadempienza da parte

del concessionario, l'Amministrazione Comunale può prescrivere l'attuazione di lavori manutentivi di spettanza del concessionario ritenuti necessari ad un corretto utilizzo dell'impianto. A tal fine diffida il concessionario ad eseguire i lavori entro un termine applicando, se del caso, le penali di cui al successivo art. 26.

6. E' fatto divieto al concessionario di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative proprie gli impianti esistenti senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta del competente Servizio tecnico alla manutenzione degli impianti sportivi.

7. Per la conduzione dell'impianto e delle attrezzature sportive il concessionario potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando l'Amministrazione comunale estranea a qualsiasi rapporto con essi, restando altresì indenne e sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità, fatta salva l'osservanza di quanto disposto al successivo articolo 10.

Art. 10 - Oneri di manutenzione straordinaria a carico del Comune di Prato

1. Restano a carico del Comune gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo purché non derivante da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte del concessionario.

2. Il concessionario ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al concedente, utilizzando l'apposito sistema di ticketing raggiungibile dalla pagina web <https://segnalazionisport.comune.prato.it/> ogni fatto o deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione di competenza dell'Ente che possa ostacolare il regolare funzionamento del servizio (manutenzione straordinaria urgente).

3. In caso di comprovata urgenza, l'Amministrazione può autorizzare il concessionario ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria con successivo rimborso delle spese sostenute. Nessun altro intervento che esuli la normale manutenzione ordinaria può essere eseguito dal concessionario senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

4. Lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione e/o prive di titolo abilitativo restano di esclusiva responsabilità del concessionario. La mancanza dell'originale autorizzazione non darà diritto al rimborso in favore del concessionario che ha realizzato l'intervento. L'Amministrazione Comunale potrà altresì richiedere la remissione in pristino dello stato originale dei luoghi a spese del concessionario.

5. L'Amministrazione comunale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, in ragione della gravità del fatto, la facoltà di procedere all'applicazione delle penali di cui all'art. 26 fino alla risoluzione del contratto.

Art. 11 - Innovazioni e/migliorie

1. Qualsiasi innovazione, modifica, miglioria o addizione il concessionario volesse apportare all'impianto, a proprie spese, dovrà comunque essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale. I lavori saranno eseguiti in conformità alle prescrizioni del Concedente in ottemperanza alla normativa vigente. Le operazioni di collaudo saranno effettuate, a spese del concessionario, a cura di collaudatore/i individuato/i con il consenso del Concedente.

2. Le operazioni di collaudo, alle quali il concessionario si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione (ivi comprese le opere di rifacimento e/o di integrazione ordinate dal collaudatore per rendere le opere conformi al progetto e perfettamente utilizzabili), dovranno essere ultimate entro sessanta giorni dal loro inizio, salve le prove che richiedono particolari condizioni per essere eseguite.

Art. 12 - Servizi di supporto

1. Il concessionario è autorizzato a gestire e/o installare distributori automatici di alimenti e bevande. Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tale attività devono essere acquisite direttamente dal gestore. Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili essendo vincolate all'attività dell'impianto sportivo oggetto della presente concessione.

Art. 13 - Pubblicità ed identificazione impianto

1. L'Amministrazione consente al concessionario la raccolta della pubblicità e delle sponsorizzazioni nelle varie forme previste dalla legislazione vigente, i cui introiti saranno di piena ed esclusiva spettanza del concessionario stesso.
2. I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari alla morale, all'ordine pubblico, escludendo, qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti, movimenti politici ed associazioni in genere portatrici di interessi particolari (non diffusi).
3. Il piano di utilizzo degli spazi pubblicitari dovrà essere preventivamente comunicato all'Amministrazione Comunale – Servizio Sport, che dovrà validarlo. Il gestore avrà l'obbligo di uniformarsi alle eventuali prescrizioni tecniche disposte dall'Amministrazione comunale.
4. L'installazione delle strutture e impianti pubblicitari è subordinata all'espletamento in proprio di tutti gli iter amministrativi per l'acquisizione delle specifiche autorizzazioni ai sensi del regolamento comunale e al pagamento dell'imposta comunale di pubblicità, laddove prevista.
5. Il concessionario dovrà obbligatoriamente affiggere, se non già presente, in modo visibile e a proprie spese, un cartello di dimensioni concordate con il Comune, recante la dicitura "Comune di Prato" e il nome dell'impianto.

TITOLO III - RESPONSABILITA' CONCESSIONARIO - POLIZZE ASSICURATIVE

Art.14 - Responsabilità

1. Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, della gestione dell'impianto sotto il profilo tecnico, sportivo, amministrativo, del personale, fiscale e legale nonché nei confronti del Comune dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
2. Il Comune è escluso da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da infortuni subiti da atleti, utenti fruitori dell'impianto e prestatori d'opera.
3. Il Concessionario, sotto la propria responsabilità, potrà avvalersi di società o ditte esterne per l'affidamento dei servizi di custodia, di pulizia e quanto necessario alla gestione dell'impianto sportivo, nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza e antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali.
5. Il Concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi all'interno dell'impianto sportivo e dovrà provvedere, a propria cura e spese, alle riparazioni e ai ripristini che risulteranno necessari e dovuti, sotto il controllo dei competenti uffici comunali. Il Comune sarà esonerato, senza alcuna riserva, da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi, spettatori compresi.
6. Il Concessionario è diretto responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, penali e civili che dovessero derivare a seguito di danni subiti da persone o cose per l'errato uso degli impianti tecnologici.
7. Il Concessionario può esercitare il diritto di rivalsa, informando gli uffici comunali competenti, nei confronti di chiunque che, non rispettando le norme interne d'uso, provochi danni materiali alla struttura dell'impianto sportivo, a persone o cose

Art. 15 - Coperture assicurative

1. Il concessionario dovrà provvedere, prima della sottoscrizione del contratto o al momento della consegna se precedente, alla stipula a sue spese, delle seguenti polizze assicurative per un periodo pari alla durata della concessione.

L'aggiudicatario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa di **Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d'opera** a copertura di tutti i danni che l'impresa, i suoi collaboratori o il personale che presta servizio a qualsiasi titolo nella struttura, possano provocare a terzi nello svolgimento delle attività regolamentate dalla concessione di servizio.

La polizza RCT/O richiesta dovrà avere un massimale per sinistro che dovrà essere pari ad almeno € 3.000.000,00 UNICO in ambito RCT e RCO. La polizza dovrà avere come descrizione del rischio assicurato l'attività oggetto della concessione o e più precisamente: "GESTIONE E CONDUZIONE dell'impianto di tennis Costa Azzurra" ”.

Resta ferma l'intera responsabilità del concessionario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza sopra indicata.

Agli effetti assicurativi, il concessionario, non appena venuto a conoscenza dell'accaduto, è tenuto a provvedere alla denuncia del sinistro alla Compagnia assicurativa con la quale ha provveduto alla sottoscrizione della polizza.

La polizza dovrà coprire espressamente le seguenti estensioni di garanzia, oltre a quelle già previste nel contratto:

- RC personale di tutti i dipendenti e collaboratori dell'Assicurato o del personale di cui il concessionario si avvarrà per tutti i danni a terzi verificatisi durante lo svolgimento delle attività e delle mansioni svolte;
- il Comune di Prato sia considerato terzo, a tutti gli effetti, così come i suoi amministratori e dipendenti;
- rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune, dei suoi amministratori e dipendenti;
- danni da interruzione di esercizio/attività con limite di risarcimento non inferiore ad € 200.000,00;
- Rc dell'Assicurato per danni causati dai subappaltatori;
- per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute con limite di risarcimento non inferiore ad € 500.000,00;
- danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei servizi;
- danni arrecati alle cose di terzi, consegnate e non, per le quali l'assicurato è tenuto a rispondere con un sotto limite di € 100.000,00;
- danni a terzi per la preparazione, distribuzione, trasporto e somministrazione di cibi e bevande (nel caso in cui siano presenti);
- la polizza dovrà prevedere l'estensione ai rischi della responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o uso di qualsiasi bene utilizzato per l'espletamento del servizio;
- i partecipanti alle attività che si terranno all'interno degli impianti dati in concessione dovranno essere considerati terzi tra di loro. L'assicuratore dovrà esplicitarlo in polizza;
- estensione nell'ambito della garanzia RCO ai danni o lesioni non rientranti nella disciplina INAIL o eccedenti le prestazioni da questa prevista, cagionati ai prestatori dipendenti e parasubordinati (compreso il decesso) e l'estensione alle malattie professionali alle malattie professionali, contemplate ai sensi della vigente normativa di Legge, contratte per colpa dell'assicurato, nonché quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali e/o dovute a causa di servizio. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di assicurazione, ma non oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e purché denunciate entro 12 mesi dalla fine del periodo di assicurazione;
- danni derivanti da violazioni del D. Lgs. n. 81/2008;
- danni derivanti da violazione del Regolamento UE 679/2016 e successive modifiche e/o integrazioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali.

- Polizza assicurativa per il Rischio locativo per incendio, danni materiali e diretti ai locali del proprietario (Comune di Prato) con una somma assicurata di € 232.000,00.

All'interno del contratto assicurativo dovrà essere precisato che il Comune di Prato è considerato terzo e si rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Prato, dei suoi amministratori e dipendenti. La presente polizza dovrà prevedere anche la copertura della garanzia "ricorso Terzi".

3. I contratti assicurativi dovranno avere efficacia per l'intero periodo di durata della concessione e, una copia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali ed eventuali integrative od aggiuntive) dovrà essere presentata al Servizio Patrimonio e Sport prima della stipula del contratto, al fine di raccogliere il preventivo benessere.

4. Per l'intera vigenza contrattuale il concessionario è tenuto a dimostrare la permanenza delle coperture assicurative citate producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione della polizza sopra indicata.

5. Nel caso in cui le polizze prevedano scoperti e/o franchigie per sinistro, queste dovranno essere gestite dalla Compagnia e non potranno essere in alcun modo opposte al Comune o al terzo danneggiato, rimanendo pertanto a carico del concessionario. L'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture prestate dai contratti di assicurazione (incompletezza/assenza di garanzie o presenza di eventuali sotto limiti di indennizzo per talune tipologie di danni) non esonererà in alcun modo il concessionario da responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo alla stessa la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati. L'Ente concedente verrà quindi sempre tenuto indenne per eventuali danni imputabili al concessionario e non coperti dalla sua polizza assicurativa.

6. Nel caso di RTI è necessario che le polizze siano intestate al raggruppamento o a tutti i soggetti partecipanti, se non possibile polizza a contraenza dell'RTI/ATI, le polizze delle società facenti parte del raggruppamento dovranno riportare la seguente clausola: "con la presente appendice, di comune accordo tra le parti, si precisa quanto segue: premesso che la Società.....in RTI/ATI con.....si è aggiudicata la concessione per il periodo.....inerente la gestione e conduzione del campo sportivo in oggetto, si prende atto che la polizza è stipulata anche in nome e per conto della Società.....";

TITOLO IV - PERSONALE IN SERVIZIO - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA - CONTROLLI

Art. 16 - Personale in servizio e responsabile dell'impianto

1. Il concessionario dovrà effettuare la gestione del servizio con personale qualificato e in numero proporzionato al funzionamento dell'impianto e alla tipologia dell'attività svolta.

2. Il concessionario si deve dotare, altresì, di un Responsabile dell'impianto, individuato in sede di offerta che, ai sensi del D.M. 18 Marzo 1996 integrato dal DM 6 Giugno 2005, garantisca la presenza sull'impianto e la sua reperibilità nei confronti dell'Amministrazione comunale. Il Responsabile dell'impianto ha l'onere di organizzare e coordinare la sicurezza degli utenti e delle strutture date in concessione, coordinare gli interventi di manutenzione sull'impianto nel rispetto dei tempi e degli obblighi previsti nel Registro dei controlli antincendio per quanto riguarda le manutenzioni periodiche obbligatorie. Deve inoltre garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza sanitaria (presenza di presidi di primo soccorso, e/o defibrillatore, e il loro uso corretto, in virtù dell'attività sportiva praticata, sull'impianto). Il responsabile dell'impianto è tenuto inoltre alla conservazione del Registro dei controlli antincendio.

3. In applicazione al D. Lgs. 81/08 il concessionario deve comunicare al Servizio Sport il nominativo del Datore di lavoro (ovvero colui che secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione ne ha la responsabilità, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett.b) e del nominativo del responsabile del Servizio prevenzione e protezione, corredato del relativo attestato ai

sensi dell'art. 2, comma 1, lett. F), nonché di assolvere a tutti gli obblighi connessi. Dovrà inoltre dotarsi di personale adeguatamente formato per la gestione della sicurezza antincendio.

4. Il concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori professionali in base alle disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e di prevenzione infortuni dando espressamente atto che nessun rapporto di lavoro, ad alcun titolo, si intenderà instaurato fra detto personale e l'Amministrazione.

5. Il concessionario risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario e si impegna a fare osservare a tutti gli addetti alla gestione e ai coadiutori la massima diligenza nella utilizzazione e nella conservazione di locali, impianti, attrezzature e dotazioni varie.

6. Il personale messo a disposizione dal gestore deve tenere un comportamento consono alla natura pubblica della struttura, precisando che questo rappresenta l'Amministrazione nello svolgimento delle funzioni assegnate con il presente capitolato.

7. Il concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione le variazioni intervenute circa il personale impiegato nelle operazioni di sicurezza e prevenzione antincendio, la variazione del Responsabile di impianto e le variazioni inerenti le cariche sociali o gli assetti organizzativi del concessionario stesso.

8. Il concessionario sarà tenuto al rispetto della Carta dei Servizi Sportivi che sarà approvata dall'Amministrazione comunale.

Art. 17 – Gestione della sicurezza - registri antincendio

1. Per tutta la durata del presente contratto, il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza, ai sensi del DM 18 marzo 1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi” e, alla luce del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151, deve provvedere a:

- nominare il Responsabile della Sicurezza, il quale deve espressamente accettare l'incarico;
- predisporre il Piano di Emergenza, finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza;
- installare/integrare la necessaria segnaletica di sicurezza, per l'individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso e dei mezzi e impianti antincendio;
- nominare il “terzo responsabile”, deputato alla manutenzione e alle verifiche periodiche della centrale termica; oppure garantire la manutenzione;
- aggiornare il libretto di centrale termica, con la registrazione delle verifiche periodiche e degli interventi di manutenzione effettuati;
- richiedere alla Autorità sanitaria competente (o ad altro organismo abilitato) le verifiche periodiche dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (se presente) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 462/2001, e successive modifiche ed integrazioni, e alla conservazione dei verbali rilasciati;
- predisporre i registri dei controlli di manutenzione degli impianti sulla sicurezza e tenerli aggiornati rendendoli disponibili in occasione dei controlli delle Autorità competenti.

La compilazione dei suddetti registri è a carico del Concessionario e riguarda tutti i controlli e gli interventi di manutenzione effettuati sugli impianti e le relative componenti, con specifica funzione antincendio.

I suddetti registri devono essere tenuti presso il Centro sportivo e, su richiesta, devono essere consegnati in copia al Servizio tecnico competente del Comune di Prato gli aggiornamenti (le pagine compilate e firmate, secondo la normativa vigente).

Art. 18 - Documentazione da tenere presso l'impianto sportivo

1. Il concessionario ha l'obbligo di provvedere a tutti gli adempimenti prescritti per legge in materia di sicurezza e la documentazione di seguito elencata deve essere conservata presso l'impianto sportivo ed esibita su richiesta da parte degli organi di controllo competenti:

- Nominativo del Responsabile dell'impianto e dei referenti (responsabile della sicurezza dell'impianto e responsabile del servizio prevenzione e protezione) e loro recapito telefonico;
- Planimetria dell'impianto ed elaborati progettuali aggiornati ad ogni singola sezione funzionale;
- Documentazione relativa alla sicurezza contro gli infortuni sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Documento di valutazione del rischio di cui al D. lgs. 81/2008 e s.m.i e relativi piano di sicurezza e piano di fuga, eventuali documenti di valutazione dei rischi di interferenza (Duvri) per attività e interventi per il quale il Datore di Lavoro ne ha ravvisato la necessità;
- Registro dei controlli periodici antincendio in cui è riportata la data e la natura dei controlli effettuati dalle ditte specializzate e gli esiti;
- Registro interventi di manutenzione e controllo effettuati, in cui è riportata la data delle attività, la natura e gli esiti;
- Piano di Emergenza ai sensi dell'art. 19 del D.M. 18/03/1996

Art. 19 - Incolumità pubblica

1. Nel caso in cui il concessionario rilevi problematiche di qualsiasi genere che possano presumibilmente provocare danno o pericolo alla pubblica incolumità è obbligato ad adottare immediatamente i provvedimenti urgenti di sua competenza per l'eliminazione del possibile pericolo (apprestamenti attrezzature, transennature, recinzioni, ponteggi, barriere, segnalazioni, interdizione all'uso totale o parziale), e avvertire senza indugio gli uffici dell'Amministrazione competenti all'intervento.

Art. 20 – Strumenti di controllo

1. Il Concedente, a mezzo dei propri funzionari o di incaricati autorizzati, può accedere all'impianto sportivo e ai singoli impianti o locali del medesimo, in qualunque tempo e senza obbligo di preavviso, allo scopo di accertare:

- l'esatta osservanza da parte del concessionario delle prescrizioni previste nel presente atto;
- la regolare effettuazione delle operazioni di manutenzione atte a mantenere l'impianto in condizioni di funzionalità ed efficacia e ad adeguarlo alle prescrizioni previste dalla legge o dai regolamenti.

A seguito delle ispezioni e dei controlli effettuati, qualora venissero accertate inadempienze contrattuali o, comunque, situazioni di pericolo per gli utenti dell'impianto e/o per il personale ai medesimi adibito, il Concedente intima al Concessionario l'esecuzione degli interventi dovuti in base alla presente convenzione e comunque necessari a garantire la sicurezza nell'impianto gestito. Nel caso di persistenza nel comportamento omissivo, il Concedente si riserva di valutare l'applicazione di penali proporzionate alla gravità dell'inadempimento commesso, salvo i casi di revoca previsti dalla presente convenzione.

Nelle more di realizzazione degli interventi volti al ripristino della sicurezza negli impianti sportivi, qualora la situazione di pericolo sia confermata dal Comune, il Concessionario ha l'obbligo di interdire l'accesso agli impianti da parte degli utenti fruitori.

Il Concessionario non avrà diritto ad alcun corrispettivo, rimborso o indennizzo nel caso in cui si rendesse necessaria l'interruzione, anche solo parziale, del servizio per consentire la realizzazione di interventi presso gli immobili affidati.

TITOLO IV - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 21 - Rapporti economici

1. Al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi oggetto del contratto, conformemente alle condizioni stabilite nel presente Capitolato, nonché a quelle offerte in sede di gara e risultanti dall'aggiudicazione, con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi.
Il Concessionario è responsabile della sostenibilità economico-finanziaria della gestione della presente concessione.
2. Il Concessionario beneficia dei proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe di utilizzo dell'impianto, nonché da quelli eventuali derivanti dai contratti per l'esposizione della pubblicità e dalla gestione di eventuali punti ristoro e/o macchinette distributrici di bevande e alimenti.

Art. 22- Tariffe applicabili

1. Il Concessionario è tenuto ad applicare le tariffe che potranno essere approvate annualmente dal Comune, per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali. Il concessionario sarà tenuto anche all'applicazione delle tariffe agevolate che avrà proposto in sede di offerta.
2. Il Concessionario deve sottoporre a preventivo nulla osta del Servizio Sport ogni proposta di tariffazione per servizi non compresi nel tariffario comunale.

Art. 23 - Garanzia definitiva

1. Il concessionario, a garanzia di tutti gli impegni derivanti dalla presente concessione deve presentare, preventivamente alla stipula del contratto, garanzia definitiva sotto forma di deposito cauzionale, pari a € 1.500,00 mediante versamento sul c/c Banca Intesa San Paolo coordinate bancarie: **IT72T0306921531100000046012** intestato a comune di Prato – Tesoreria.
2. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse, nonché per il rimborso delle spese che il Comune di Prato dovesse sostenere durante l'applicazione del presente capitolato a causa di inadempienze o cattiva esecuzione del contratto subiti dal medesimo. L'affidatario dei servizi è obbligato a reintegrare la garanzia nel caso in cui il Comune di Prato abbia dovuto avvalersene. Nel caso in cui la garanzia risulti insufficiente resta salvo per il Comune di Prato esperire ogni altra azione risulti necessaria.

TITOLO V - DISCIPLINA GIURIDICA

Art. 24- Sub concessione della gestione

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma è vietato sub concedere a terzi le attività principali oggetto dell'affidamento o di modificare la destinazione d'uso dell'impianto o di parte di esso, pena la risoluzione della concessione.
2. È data facoltà al Concessionario di affidare a terzi qualificati ed idonei i servizi sottoelencati, per un periodo non superiore alla durata della concessione e nel rispetto delle condizioni del presente capitolato, a soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dal D. Lgs. n. 36/2023: - manutenzioni, - conduzione caldaie, - pulizie, - custodia, - servizi di controllo - pubblicità commerciale - somministrazione alimenti e bevande. I contratti di servizio, corredati dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Sport del Comune di Prato, prima dell'attivazione del servizio
3. Il concessionario e il sub-concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi e oneri connessi ai suddetti esercizi. L'Amministrazione rimane estranea a qualunque controversia che dovesse insorgere tra il concessionario ed il sub-concessionario.
4. Prima dell'attivazione della sub-concessione il concessionario dovrà dimostrare il possesso, da parte del sub concessionario, di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto, tra cui la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

5. L'attivazione della sub-concessione è comunque soggetta a preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale anche previa verifica dell'insussistenza nei confronti del sub-concessionario dei divieti previsti del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i (dichiarazioni antimafia).

Art. 25 - Vicende soggettive del concessionario

1. Tutte le operazioni societarie che comportino una variazione nell'assetto societario del concessionario, nonché gli atti di trasformazione, fusione e/o scissione che intervengano durante il periodo di vigenza del rapporto concessorio dovranno essere comunicati al Comune entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento.

Entro i 60 (sessanta) giorni successivi dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il Comune può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del rapporto concessorio, con effetti risolutivi della situazione in essere.

La tardiva comunicazione di quanto sopra comporta l'escussione della cauzione in percentuale proporzionata al numero dei giorni di ritardo. L'importo della cauzione dovrà, quindi, essere immediatamente reintegrato dal concessionario. L'omessa comunicazione di quanto sopra equivale, invece, a cessione della concessione e, come tale, sanzionata con l'immediata decadenza del rapporto concessorio, l'escussione della cauzione prestata a garanzia dell'adempimento contrattuale, nonché il risarcimento del danno.

TITOLO VI - PENALI E -REVOCA/RISOLUZIONE

Art. 26 - Penalità per inadempienze

1. Le clausole contenute nella presente convenzione sono tutte obbligatorie e vincolanti, pertanto a fronte del riscontro di inadempimenti contrattuali accertati d'ufficio o per denuncia di terzi, l'Amministrazione provvederà a contestare le inadempienze rilevate.

2. Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento le penali vengono così individuate:

- a. Mancata realizzazione delle attività minime previste dal capitolato da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 600,00 in funzione della gravità dell'inadempimento;
- b. Mancato rispetto degli oneri di pulizia e sorveglianza dell'impianto da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 400,00 in funzione della gravità dell'inadempimento;
- c. Mancato rispetto degli orari di apertura dell'impianto da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 400,00 in funzione della gravità dell'inadempimento;
- d. Mancato pagamento/rinnovo delle polizze assicurative di cui all'art. 15, da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.000,00, in funzione della gravità dell'inadempimento;
- e. Violazione degli obblighi relativi alla manutenzione ordinaria della struttura, delle attrezzature e degli impiantistica, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 600,00 in funzione della gravità dell'inadempimento;
- f. Violazione degli oneri di manutenzione sui sistemi e presidi di sicurezza in dotazione all'impianto, da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.000,00 in funzione della gravità dell'inadempimento;
- g. Violazione degli obblighi relativi alla gestione in generale dell'impianto in cui si riscontra una grave compromissione delle condizioni igienico-sanitarie o di sicurezza dell'impianto, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce ecc. da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.000,00, in funzione della gravità dell'inadempimento;
- h. Svolgimento di attività senza le preventive autorizzazioni, nulla osta, licenze richieste dalla norma e dal presente atto, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 800,00 in funzione della gravità dell'inadempimento;

- i.** Interruzione del servizio imputabile a negligenza del concessionario non preventivamente comunicato, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 800,00 al giorno, in rapporto al numero di giorni di interruzione;
 - j.** Atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dell'utenza o non conforme agli standard di erogazione del servizio pubblico da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni rilievo accertato;
 - k.** Mancato rispetto delle norme sull'organizzazione del lavoro da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 in funzione della gravità dell'inadempimento;
 - l.** Danni prodotti agli impianti o alle attrezzature di proprietà del Comune di Prato da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 600,00 in funzione della gravità del danno;
 - m.** Realizzazione di manufatti o migliorie senza la preventiva autorizzazione per un importo di € 1.000,00 per ogni infrazione accertata;
- 3.** A fronte di inadempimenti relativi a quanto previsto dal comma precedente, l'Amministrazione provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC invitando il concessionario ad ovviare agli inadempimenti contestati e ad adottare le misure necessarie a ripristinare le condizioni idonee. Il concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica della contestazione stessa. Ove, in esito al procedimento di cui sopra, siano accertati da parte dell'Amministrazione Comunale casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a cause di forza maggiore o a fatti accertati non imputabili al concessionario, l'Amministrazione si riserva di irrogare la penale rapportata alla gravità dell'inadempimento rilevato salvo il risarcimento del danno ulteriore.
- 4.** Le penali saranno applicate tramite escussione della cauzione definitiva di cui all'art. 23 che dovrà essere reintegrata nei termini sopra riportati. Qualora nel corso del servizio si verificassero ripetuti casi di inadempimento contrattuale, si applicherà quanto previsto dalla normativa vigente in materia di cumulo di penali, di procedura di risoluzione contrattuale e di liquidazione, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.

Art. 27 - Recesso

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art. 1373 c.c., con preavviso di 30 giorni, da inviare all'aggiudicatario tramite PEC o con lettera raccomandata a.r. Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

Art. 28 - Risoluzione per inadempimento

1. L'Amministrazione comunale ha facoltà di disporre, a proprio insindacabile giudizio, la risoluzione per inadempimento del contratto di affidamento ai sensi dell'art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva espressa), con effetto immediato a seguito di comunicazione, in forma di lettera raccomandata o PEC e senza altra formalità, a fronte delle cause di seguito elencate:

- Insolvenza o fallimento del concessionario o dei suoi aventi causa ovvero quando nella struttura imprenditoriale del concessionario si verificassero fatti che comportino una notevole diminuzione della capacità tecnica/finanziaria e/o patrimoniale, quali ad esempio: liquidazione, sospensione dell'attività, amministrazione controllata, concordato preventivo, sottoposizione a procedura fallimentare o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana o della legislazione straniera, se trattasi di soggetto appartenente ad altro Stato;
- Sopravvenuta incapacità o divieto a contrarre con la pubblica amministrazione, comprese le cause previste dal D. lgs. 36/2023;
- Cessione del contratto o cessione totale/parziale o sub-concessione non autorizzata dall'Amministrazione Comunale;
- Mancata reintegrazione della cauzione nei termini previsti dall'art. 23;

- Effettuazione di modifiche strutturali agli impianti senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione;
2. L'Amministrazione potrà altresì risolvere il contratto, con comunicazione in forma di lettera raccomandata o PEC e senza altra formalità, a fronte di tre penali applicate per le seguenti inadempienze:
- a) Sospensione o interruzione del servizio di gestione senza causa o senza preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale;
 - b) Violazioni agli obblighi contrattuali;
 - c) Danni prodotti agli impianti o alle attrezzature di proprietà del Comune di Prato;
 - d) Violazioni delle norme previdenziali, assicurative, antinfortunistiche in materia di gestione del personale;
3. In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza naturale dello stesso, il concessionario incorre nella perdita della cauzione definitiva che viene incamerata dall'Amministrazione comunale, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - Stipula del contratto e spese contrattuali

1. La stipula del contratto, avverrà in forma di scrittura privata in forma digitale sottoposta a conservazione elettronica secondo la L. 221/2012 di conversione del D.L. 179/2012 e nei termini stabiliti dall'Amministrazione comunale e comunicato al soggetto aggiudicatario con apposita convocazione.
2. Il contratto dovrà contenere le clausole e le condizioni essenziali previste nel capitolato d'oneri, integrate dalle prestazioni migliorative e/o aggiuntive indicate in sede di offerta.
3. Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario nella misura fissata dalla legislazione in vigore.
4. In caso di ritardo o mancata ottemperanza degli oneri relativi alla stipulazione del contratto, l'Amministrazione provvederà a sospendere/revocare l'affidamento, con contestuale chiusura dell'impianto e procedere ad un nuovo affidamento in base alla graduatoria.
5. Il Comune di Prato potrà comunque procedere alla consegna dell'impianto immediatamente dopo il provvedimento di aggiudicazione previa comunicazione all'aggiudicatario, pur nelle more della formale stipula del contratto di concessione.

Art. 30 - Rinvii 1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Capitolato e dai relativi allegati si rinvia alle vigenti disposizioni di legge statali e regionali in materia e al vigente Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi del Comune di Prato.

Art. 31 - Tutela Riservatezza

Il Concessionario dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy e, in particolare, di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016.

2. Il Concessionario è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del Capitolato o della legge, il D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'autorità Garante per la privacy.


Art. 32 - Controversie

1. Per ogni controversia derivante da interpretazione o esecuzione della convenzione che regola il rapporto di concessione è competente il Foro di Prato. E' escluso il deferimento ad arbitri.

2. Durante il giudizio e fino alla pronuncia della sentenza, il concessionario non può esimersi, se richiesto dall'Amministrazione, dal continuare le sue prestazioni contrattuali e deve assicurare la piena regolarità del servizio.

Intervento	Località	Dis. n°
PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA (art. 209 L.R. Toscana del 10/11/2014 n. 65)	Via Papa Giovanni XXIII PRATO	1
Elaborati	Aggiornamento	Pratica n°
OPERE DI CONFORMAZIONE ADEGUAMENTO LEGGE 13 - STATO FINALE	Scala	
Comittente	1 : 100	Data
A.S.D. TENNIS COSTA AZZURRA	1 : 500	Maggio 2023
	Il richiedente	Il Tecnico


* LE QUOTE SONO GARANZIE CONSERVANDO ALLO STATO DI FATTO.




PLANIMETRIA GENERALE
Scala 1:500




SEZIONE AA



PIANO TERRA



PROSPETTO FRONTALE



PROSPETTO LATERALE